

# LEGISLAZIONE NEWS

A cura di Giovanni Fantini e Maria Elena Boschi • Area Affari istituzionali e legali, Arpa Emilia-Romagna

## QUALITÀ DELL'ARIA: IN GAZZETTA IL DECRETO CORRETTIVO

Dlgs 24 dicembre 2012, n. 250 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" (GU n. 23 del 28 gennaio 2013).

Con questo decreto (in vigore dal 12 febbraio) vengono apportate modifiche e integrazioni al Dlgs 155/2010 in materia di qualità dell'aria. Gli interventi sono finalizzati a superare le criticità emerse in sede di prima applicazione del Dlgs 155/2010 senza alterarne la disciplina sostanziale, ma incentivando il raccordo tra Regioni, Province autonome e ministero dell'Ambiente. Tra le novità più significative si segnala la definizione di *valore limite*, il quale, con l'entrata in vigore del decreto, è fissato sulla base delle conoscenze scientifiche e non più anche con riferimento alle migliori tecnologie disponibili. Inoltre, in base al nuovo decreto le procedure di garanzia di qualità della valutazione in materia di aria ambiente e quelle per l'approvazione degli strumenti di campionamento e misura saranno fissate con decreto del ministero dell'Ambiente (senza più basarsi su linee guida tecniche elaborate dall'Ispra) e solo successivamente all'individuazione di tali procedure Ispra definirà i criteri per l'applicazione su base omogenea sul territorio nazionale.

## APPROVATA LA LEGGE DI STABILITÀ

Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)" (GU n. 302 del 29 dicembre 2012. Suppl. ord. n. 212).

Per quanto riguarda la materia ambientale, la legge è intervenuta anzitutto prevedendo lo stanziamento di fondi per gli anni 2014 e 2015 per l'attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino, modificando inoltre alcuni aspetti della disciplina relativa alla *tariffa rifiuti e servizi* (Tares); tale tariffa rimane commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte ma, in virtù delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità, sarà determinata direttamente sulla base delle regole di cui al Dpr 158/1999, relativo al metodo normalizzato per la tariffa di gestione dei rifiuti urbani, e non più sulla base dei criteri fissati da un futuro regolamento governativo (come invece stabiliva la precedente versione della norma). Qualche ulteriore agevolazione, infine, per le imprese di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpite dal sisma: quelle che non hanno subito danni materiali, ma hanno comunque registrato una significativa diminuzione del volume d'affari nel periodo giugno-novembre 2012, avranno accesso ai mutui garantiti dallo Stato per il pagamento di tasse e contributi.

## RIORDINO DELLE PROVINCE: COM'È ANDATA A FINIRE?

Fase di stallo per il percorso di riordino dell'ordinamento provinciale: contrariamente a quanto si auspicava dopo la decadenza del dl n. 188 del 2012, la legge di stabilità non ha recepito il contenuto del provvedimento e ha sospeso fino al 31 dicembre 2013 l'iter previsto dal "decreto *spending review*". Pertanto, fino a tale data la situazione rimarrà quella attuale (rimarranno in essere tutte le Province e non saranno istituite le Città metropolitane); inoltre, non saranno stabilite le modalità di nomina dei nuovi Consigli provinciali e non troveranno applicazione nemmeno le disposizioni che prevedono il trasferimento delle funzioni provinciali ai Comuni. La stessa legge ha poi disposto la nomina di un Commissario straordinario per le ipotesi in cui, nel corso del 2013, si verifichi la scadenza naturale del mandato degli attuali organi provinciali.

## CONVERTITO IL DECRETO LEGGE PER L'ILVA DI TARANTO

Legge 24 dicembre 2012, n. 231 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale" (GU n. 2 del 3 gennaio 2013).

Tra gli obiettivi raggiunti, nonostante la cessazione anticipata della legislatura, vi è la conversione del decreto legge relativo all'Ilva di Taranto. La legge di conversione non ha modificato la struttura e il contenuto fondamentale del provvedimento, il quale garantisce provvisoriamente la continuità produttiva dell'impianto anche nel caso in cui l'Autorità giudiziaria abbia disposto il sequestro dei beni dell'impresa titolare dello stabilimento. Il testo finale del decreto, che risulta composto da una prima parte di carattere generale e una seconda parte specificamente riferita all'acciaieria pugliese, offre alcuni spunti di riflessione. In primo luogo l'art.1 prevede la possibilità, per il ministero dell'Ambiente, di autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo massimo di 36 mesi anche in caso di *stabilimento "di interesse strategico nazionale"* (e dunque non soltanto per l'Ilva); per espressa previsione dell'art. 1, questo tipo di stabilimenti deve essere individuato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, pertanto è evidente che, fino all'adozione del Dpcm, l'applicazione della relativa disciplina riguarda soltanto l'impianto di Taranto. Peculiare è poi la *sanzione pecuniaria* prevista in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività: tale sanzione non è fissata, come di norma, in un ammontare

massimo e minimo, ma viene stabilita come quota percentuale del fatturato della società, risultando per questo ben più rigida rispetto alle altre ipotesi previste dalla legislazione ambientale vigente.

Inoltre, la legge di conversione ha inserito nel decreto il nuovo art. 1-bis con il quale viene introdotto l'obbligo di *valutazione del danno sanitario*: tale obbligo, che rappresenta una novità in materia, dovrà essere assolto mediante predisposizione di una relazione annuale congiunta da parte di Ausl e Arpa territorialmente competenti, sulla base dei criteri metodologici stabiliti con decreto interministeriale da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (anche in questo caso è evidente la necessità di adottare il decreto in tempi rapidi per garantire l'attuazione concreta dell'obbligo). Infine, nella parte specificamente riferita all'impianto di Taranto, è prevista la sospensione dell'applicazione di alcuni dei vincoli stabiliti con gli ultimi provvedimenti di contenimento della spesa pubblica per il triennio 2013-2015. Si segnala che la Procura della Repubblica di Taranto ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale, chiedendo la dichiarazione di incostituzionalità del decreto per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

## BONIFICA DI SITI CONTAMINATI: PROPRIETARIO RISPONDE PER DANNI PROVOCATI DA COSE IN CUSTODIA

Trib. civile Ferrara, sentenza 17 gennaio 2013, n. 65 in [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it)

Con questa pronuncia il Tribunale di Ferrara interviene sulla richiesta di annullamento di una cartella esattoriale, da parte di una società immobiliare, con la quale veniva richiesto il pagamento delle analisi effettuate da Arpa Emilia-Romagna su un sito, sottoposto a procedimento di caratterizzazione, di proprietà della società. Il giudice non ha accolto la richiesta e ha enunciato un principio di portata innovativa: in difformità rispetto all'orientamento giurisprudenziale prevalente, il tribunale ha affermato che il proprietario di un'area, anche se non responsabile dell'inquinamento della stessa, è comunque tenuto all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria conseguente alle opere di bonifica (o quantomeno alle attività preliminari di caratterizzazione) in applicazione dell'art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità del proprietario per il danno provocato a terzi da cose in sua custodia. Secondo la ricostruzione del giudice, il particolare legame che esiste tra il proprietario e l'area oggetto del suo diritto di proprietà implica il dovere di attivarsi per neutralizzare la potenzialità offensiva del bene e l'insorgenza di responsabilità nel caso in cui dal bene derivi un danno a terzi.